Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 103

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 24 aprile 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ripristino di ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale 16 febbraio 1965
registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1965
registro n. 24 Esercito, foglio n. 372

BARTOLINI Aldo, da Massa Marittima (Grosseto), classe 1921, ex sergente artiglieria, Distretto di Pisa. — Gli è ripristinata dal 20 luglio 1964 la croce al valor militare concessa con decreto presidenziale 12 agosto 1951 e successivamente perduta con decreto presidenziale 2 giugno 1962.

(2717)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 marzo 1965, n. **330**.
Modificazioni alla legge 2 marzo 1963, n. 283, per quanto concerne la relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 283, è sostituito dal seguente:

« La relazione generale, approvata dal Comitato dei Ministri, viene allegata alla relazione previsionale e programmatica prevista dall'articolo 4 della legge 1° marzo 1964, n. 62 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1965

SARAGAT

MORO — PIERACCINI — COLOMBO — ANDREOTTI — GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 30 marzo 1965, n. **331**.
Modifica alla tabella A annessa alla legge 18 ottobre 1962, n. 1499, relativa ai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali delle Forze armate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali del ruolo naviganti dell'Aeronautica militare, di cui alla tabella *A* annessa alla legge 18 ottobre 1962, n. 1499, è elevato ad anni 51.

Art. 2.

Nell'organico dei sottufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare, stabilito dall'articolo 27 della legge 10 giugno 1964, n. 447, possono essere mantenute temporanee eccedenze nel limite massimo in ciascun anno dei sottufficiali raggiunti nell'anno stesso dal limite di età vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il numero delle eccedenze annuali è stabilito con decreto del Ministro per la difesa.

All'assorbimento delle eccedenze si fa luogo nel termine massimo di dieci anni.

Art. 3.

All'onere di lire 45.000.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1965 sarà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3043 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto.

Art. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1965.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1965

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 30 marzo 1965, n. **332**.

Contributo dell'Italia al Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite (PAM).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 930.000.000 per la partecipazione italiana al Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite (PAM).

Art. 2.

All'onere di cui al precedente articolo si provvede, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico dello stanziamento del capitolo n. 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1965

SARAGAT

MORO — FANFANI — COLOMBO — FERRARI AGGRADI — SPAGNOLLI — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 6 aprile 1965, n. **333**.

Cedibilità degli stipendi del personale di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato il quale, in base alle speciali disposizioni che lo riguardano, viene collocato a riposo di ufficio prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età ed al quale manchino meno di dieci anni per il raggiungimento di tale età, può contrarre, finchè sia in attività di servizio, prestiti di importo non superiore alla cessione di tante quote mensili dello stipendio cedibile quanti sono i mesi mancanti al compimento del 65° anno di età, considerando per anno intero l'eventuale frazione di anno necessaria per il raggiungimento della stessa età.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 aprile 1965

SARAGAT

MORO — JERVOLINO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 6 aprile 1965, n. **334**.

Compenso per il personale incaricato di coadiuvare temporaneamente il medico provinciale nella vigilanza del funzionamento dei servizi medico-scolastici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, sono aggiunti i seguenti commi:

« Al medico incaricato è corrisposto dal Ministero della sanità un compenso mensile di importo non superiore allo stipendio iniziale previsto per il personale statale con cofficente 402.

Detto compenso verrà corrisposto nella misura di lire 30.000, qualora il predetto incaricato sia dipendente di Ente pubblico ».

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1965 in L. 50.000.000, sarà fronteggiato mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 1168 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 aprile 1965

SARAGAT

MORO — MARIOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 6 aprile 1965, n. **335.**
Proroga degli incarichi triennali di insegnamento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Fermo restando il disposto degli articoli 6 e seguenti della legge 28 luglio 1961, n. 831, gli incarichi triennali di insegnamento con scadenza al 30 settembre 1965 sono prorogati per l'anno scolastico 1965-66.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 aprile 1965

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1964.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone del Colle dei Cappuccini nel comune di Rieti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, art. 1, n. 4;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Rieti per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 13 novembre 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le zone del Colle dei Cappuccini in comune di Rieti;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Rieti;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè caratteristiche alture a fianco dell'abitato di Rieti, in posizione rilevata sul Velino e la Salaria, ricche di vegetazione, sulle quali dominano il monumentale convento dei Cappuccini e la villa, formano suggestivi quadri naturali, offrendo inoltre punti di belvedere dai quali, data la loro elevata posizione, si gode un bellessimo panorama della città ed un'ampia visuale dalla piana reatina e la suggestiva cerchia dei monti a corona della piana e particolarmente il Terminillo;

Decreta:

Le zone del colle dei Cappuccini site nel territorio del comune di Rieti hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente: partendo da porta d'Arce, il confine del vincolo segue la Salaria, la strada vicinale di Valle Oracola fino all'avvallamento sottostante villa Potenziani, indi tale avvallamento, la strada di allacciamento dei casali segnati in catasto alle particelle catastali 72 (esclusa) e poi 74 (esclusa) del foglio 125, indi il limite delle particelle 115 e 81 del foglio 125 sino alla Salaria, infine la Salaria fino a porta d'Arce. Le particelle sopra indicate sono comprese nel vincolo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Rieti.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Rieti provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 dicembre 1964

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Rieti

Verbale n. 5

Oggi, 13 novembre 1962, nella sede dell'Amministrazione provinciale di Rieti, si è riunita la Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*);

3) RIETI - Zone del Colle dei Cappuccini - Vincolo panoramico.

(*Omissis*).

Alle ore 10,30, il presidente, constatato il numero legale dei componenti la Commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento n. 1357 del 3 giugno 1940, dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La Commissione provinciale di Rieti per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche;

Visto che la zona del colle San Mauro e della villa Potenziani, caratteristiche alture a fianco dell'abitato di Rieti, in posizione rilevata sul Velino e la Salaria, ricche di vegetazione, sulle quali dominano il monumentale convenuto dei Cappuccini e la villa, formano una notevole bellezza panoramica e paesistica con suggestivi quadri naturali;

Visto che tali zone racchiudono strade e punti di belvedere dai quali, data la loro elevata posizione, si gode un bellissimo panorama della città ed un'ampia visuale della piana reatina e la suggestiva cerchia dei monti a corona della piana e particolarmente il Terminillo;

All'unanimità propone per il vincolo, a norma dell'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le zone di Rieti racchiuse entro la seguente delimitazione: partendo da porta d'Arce, il confine del vincolo segue la Salaria, la strada vicinale di Valle Oracola fino all'avvallamento sottostante villa Potenziani, indi tale avvallamento, la strada di allacciamento dei casali segnati in catasto alle particelle catastali 72 (esclusa) e poi 74 (esclusa) del foglio 125, indi il limite delle particelle 115 e 81 del foglio 125 sino alla Salaria, infine la Salaria fino a Porta d'Arce. Le particelle sopra indicate sono comprese nel vincolo.

(*Omissis*).

Il presidente: VECCHIARELLI

Il segretario: CIANCARELLI

(2645)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1965.

Estensione della circoscrizione territoriale del centro meccanografico avente sede presso la Direzione provinciale del tesoro di Firenze, alle Direzioni provinciali del tesoro di La Spezia e Massa Carrara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 3 febbraio 1951, n. 38, concernente l'emissione meccanografica dei titoli di spesa per il pagamento del debito vitalizio dello Stato a mezzo di assegni di conto corrente postale di serie speciale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 471, contenente modifiche alla ripartizione delle Direzioni provinciali del tesoro rispetto alle sedi dei Centri meccanografici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1956, n. 653, contenente disposizioni per l'ordinazione, con il sistema meccanografico, e per il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi personali ai dipendenti dello Stato;

Visto l'art. 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324, che detta norma per la corresponsione di una indennità a favore del personale in servizio presso i Centri meccanografici;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, in forza del quale è data facoltà al Ministro per il tesoro di determinare, con propri decreti, la sede delle Direzioni provinciali del tesoro presso le quali devono funzionare i Centri meccanografici e di stabilire la circoscrizione territoriale di ciascun Centro;

Considerata la necessità di procedere, per esigenze di servizio, ad una modifica delle circoscrizioni territoriali dei Centri meccanografici di Genova e di Firenze mediante il passaggio dalla circoscrizione di Genova a quella di Firenze delle Direzioni provinciali del tesoro di La Spezia e di Massa Carrara;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° aprile 1965 la circoscrizione territoriale del Centro meccanografico avente sede presso la Direzione provinciale del tesoro di Firenze viene estesa anche alle Direzioni provinciali del tesoro di La Spezia e Massa Carrara.

Art. 2.

Dalla stessa data di cui al precedente articolo le Direzioni provinciali del tesoro di La Spezia e Massa Carrara cessano di essere collegate con il Centro meccanografico avente sede presso la Direzione provinciale del tesoro di Genova.

Art. 3.

Il contingente di personale addetto al Centro meccanografico di Firenze, stabilito con decreto ministeriale 14 settembre 1959, n. 138542, è aumentato, in base al presente decreto, a 49 unità, suddivise come segue:

capo centro n. 1, capi reparto n. 5, operatori n. 39, perforatori n. 4.

Il contingente di personale addetto al Centro meccanografico di Genova, stabilito con decreto ministeriale 14 settembre 1959, n. 138542, è invece ridotto, in corrispondenza, a 27 unità, suddivise come segue:

capo centro n. 1, capi reparto n. 5, operatori n. 17, perforatori n. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 febbraio 1965

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1965
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 164. — VENTURA SIGNORETTI

(2689)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1965.

Modificazione al decreto ministeriale 17 luglio 1954 concernente le modalità per il conseguimento da parte di militari del genio ferrovieri delle abilitazioni a macchinista e a macchinista per i servizi di manovra e tradotta.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 308 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1965, n. 2248, allegato *F*;

Visto il regolamento di polizia ferroviaria, approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 43, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 300, riguardante la facoltà di emanare norme per la polizia, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio delle ferrovie;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1954, n. 318, modificato con decreto ministeriale 10 aprile 1957, n. 4076, con cui sono state approvate le norme per gli esami di abilitazione per la condotta e sorveglianza delle locomotive a vapore, elettriche, a combustione interna e assimilabili, delle caldaie fisse e semifisse, delle locomobili e delle caldaie dei carri riscaldatori in servizio nelle Ferrovie dello Stato;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale) n. P.2.1.3/30291 del 18 febbraio 1965;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

A modifica del terzo comma dell'art. 25 del decreto ministeriale 17 luglio 1954, n. 318, le modalità per il conseguimento da parte dei militari del genio ferrovieri delle abilitazioni a macchinista e a macchinista per i servizi di manovre e tradotte sono le stesse di quelle fissate per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato. Dette abilitazioni hanno validità per tutto il restante periodo di ferma dei militari abilitati e per i periodi successivi in cui, dopo l'assunzione in servizio ferroviario, tali dipendenti si trovino a prestare servizio come distaccati alle dirette dipendenze dell'autorità militare.

Roma, addì 23 febbraio 1965

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1965
Registro n. 48 bilancio Trasporti, foglio n. 249. — BONOMI

(2588)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Arpy nel comune di Morgex (Aosta).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione regionale della Valle d'Aosta per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 19 settembre 1963, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di Arpy nel comune di Morgex;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Morgex;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè rappresenta, con il lago di Arpy ed i pianori che si susseguono alla pineta, un complesso di quadri naturali di eccezionale bellezza, offrendo inoltre il magnifico belvedere della « Tête d'Arpy » dal quale si gode un grandioso panorama che abbraccia l'intera catena del Monte Bianco, le stazioni climatiche di Morgex, Pré St. Didier, Courmayeur e giunge fino agli ultimi casolari della villa Ferret;

Decreta:

L'area sita nel territorio del comune di Morgex denominata « Zona di Arpy » ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La zona è delimitata nel modo seguente: confine con i fogli XLI, XLII del comune di Morgex, la strada vicinale di Kirriaz e Vineuve, particelle 33, 41 del foglio XXXVII del comune di Morgex, particelle 39, 31, 30, 29, 105, 106, 124, 122, 121, 116, 119 e 118 del foglio XXXVIII del comune di Morgex, particelle 197, 263, 264, 262, 261 e 169 del foglio XXXIX del comune di Morgex, 24, 23, 30, 28, 33, strada vicinale d'Arpy, 77, 76, 79, 73 e 75 del foglio XLV e ancora linea di confine con il foglio XLV del comune di Morgex, torrente d'Arpy, sponda del lago d'Arp, di nuovo torrente d'Arpy, parte della particella 1 del foglio L del comune di Morgex, confine con i comuni di La Thuile e di Pré St. Didier.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta.

La Soprintendenza ai monumenti, antichità e belle arti di Aosta curerà che il comune di Morgex provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 3 aprile 1965

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta

Estratto del verbale

Il giorno 19 settembre 1963 alle ore 15, nella sala delle riunioni della Giunta regionale, convocata per determinazione del presidente, con avvisi scritti e spediti a domicilio di ciascun membro ed ai sindaci dei Comuni interessati, si è riunita, sotto la presidenza dell'avv. Oreste Marcoz, Presidente della

Giunta regionale, in seduta privata ed in prima convocazione, la Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta.

(*Omissis*);

COMUNE DI MORGEX - Vincolo zona di Arpy.

La Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta:

Visto che la zona di Arpy in comune di Morgex costituisce un complesso di particolare bellezza panoramica e di notevole interesse pubblico;

Ritenuto che la zona ha particolare importanza paesistica per il naturale belvedere costituito dalla « Tête d'Arpy » da cui si gode un eccezionale panorama che abbraccia l'intera catena del Monte Bianco, le stazioni climatiche di Morgex, Pré St. Didier, Courmayeur e giunge fino agli ultimi casolari della valle Ferret;

Constatato che la zona delimitata in planimetria rappresenta, con il lago d'Arpy, la Tête d'Arpy ed i pianori che si susseguono alla pineta, un complesso di notevole bellezza panoramica che deve, necessariamente, essere tutelato;

Considerato che la zona è, durante la stagione turistica, mèta di numerose passeggiate ed escursioni e che vi è una certa richiesta di aree edificabili;

Rilevata la necessità di tutelare la zona con un vincolo paesistico a carattere cautelativo e ciò onde efficacemente controllare e disciplinare le nuove costruzioni, richiedendo, se necessario, che ai progetti presentati vengono apportate modifiche che valgano ad ottenere che movimenti e valori di masse, effetti di chiaro scuro, importanza e distribuzione di elementi decorativi, rapporti di colori armonizzino con l'ambiente in cui esse debbono sorgere, impedendo quelle che per forma, dimensioni, posizione e volume verrebbero a recare un serio pregiudizio all'integrità paesistica o alla visuale panoramica;

Ritenuto opportuno di richiedere al Ministero della pubblica istruzione che venga apposto il vincolo alla suddetta zona, come risulta delimitata nella allegata planimetria;

All'unanimità delibera, di includere nell'elenco delle località da tutelarsi ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, punto 4, sulla protezione delle bellezze naturali, la zona compresa nei seguenti confini:

a nord: con il confine del comune di Pré St. Didier, con i confini dei fogli XLI, XLII, XLIII, la strada vicinale di Kirnaz a Vineuve ed il confine del foglio XL con il foglio XXXVII;

a ovest: con i confini dei comuni di Pré St. Didier e La Thuile;

a sud: con il confine del comune di La Thuile, parte della particella n. 1 del foglio L; con il confine del foglio XLV, con la strada vicinale d'Arpy, le particelle numeri 77, 33 e 23 del foglio XLV, le particelle numeri 261, 262, 263 e 197 del foglio XXXIX, le particelle numeri 118 e 119 del foglio XXXVIII, le particelle numeri 41 e 34 del foglio XXXVII;

a est: con il torrente d'Arpy, il lago d'Arpy, il confine del foglio XLV, le particelle numeri 30, 23 e 24 del foglio XLV, le particelle numeri 169, 261, 264 e 263 del foglio XXXIX, le particelle numeri 116, 122, 121, 124, 106, 105, 29, 30, 31 e 99 del foglio XXXVIII e le particelle numeri 41, 34 e 33 del foglio XXXVII.

(2644)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Massa d'Albe (L'Aquila).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Considerato che, come risulta dalla nota n. 6630 in data 5 gennaio 1965 dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, il comune di Massa d'Albe (L'Aquila) non ha richiesto la concessione ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, entro il termine stabilito dalla legge stessa;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Massa d'Albe (L'Aquila) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Massa d'Albe (L'Aquila).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di L'Aquila con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di L'Aquila o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 7 aprile 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(2695)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Valsavaranche (Valle d'Aosta).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Considerato che, come risulta dalla nota n. 6692 in data 5 gennaio 1965 dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, il comune di Valsavaranche (Aosta) non ha richiesto la concessione ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, entro il termine stabilito dalla legge stessa;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Valsavaranche (Aosta) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Valsavaranche (Aosta).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a norma del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Aosta o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 7 aprile 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(2693)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di San Felice (Bolzano).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Considerato che, come risulta dalla nota n. 6681 in data 5 gennaio 1965 dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, il comune di San Felice (Bolzano) non ha richiesto la concessione ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, entro il termine stabilito dalla legge stessa;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di San Felice (Bolzano) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di San Felice (Bolzano).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Bolzano o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 9 aprile 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(2691)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Mandela (Roma).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Considerato che, come risulta dalla nota n. 6619 in data 5 gennaio 1965 dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, il comune di Mandela (Roma) non ha richiesto la concessione ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, entro il termine stabilito dalla legge stessa;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Mandela (Roma) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Mandela (Roma).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Roma con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Roma o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 9 aprile 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(2694)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1965.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1949, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio in sostituzione degli analoghi relativi a tariffa di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;
Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio in sostituzione degli analoghi relativi alla seguente tariffa di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, presentati dalla Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano:

Tariffa n. 28, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in misura ridotta crescente in proporzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato stesso (approvata con decreto ministeriale 7 marzo 1962).

Roma, addì 9 aprile 1965

p. *Il Ministro*: Oliva

(2699)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1965.

Approvazione di alcuni tassi di premio, presentati dalla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino, in sostituzione degli analoghi in vigore.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;
Vista la domanda della Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio in sostituzione degli analoghi relativi a tariffa di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;
Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio in sostituzione degli analoghi relativi alla seguente tariffa di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, presentati dalla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino:

Tariffa n. 28, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in misura ridotta crescente in proporzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato stesso (approvata con decreto ministeriale 7 marzo 1962).

Roma, addì 9 aprile 1965

p. *Il Ministro*: Oliva

(2697)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione dei punzoni per il marchio d'identificazione dei metalli preziosi « 204-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i punzoni per il marchio d'identificazione dei metalli preziosi, contrassegnati col numero « 204-FI », della ditta Sieni Silvio, con sede in Firenze, via Borgo Tegolaio n. 46.

(2739)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 25 febbraio 1965
registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1965
registro n. 27, foglio n. 187

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Regio decreto 16 dicembre 1937, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1938, registro n. 1 Guerra, foglio n. 125 (Bollettino ufficiale 1938, dispensa 23, pagina 2169):

D'Erasmo Giov. Battista di Edoardo, da Narni (Terni), sottotenente 13° Reggimento fanteria. Il cognome viene così rettificato: Di Erasmo.

Regio decreto 19 febbraio 1942, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1942, registro n. 9 Guerra, foglio n. 258 (Bollettino ufficiale 1942, dispensa 40, pagina 2735):

Franzaroli Armando di Giuseppe e di Franzaroli Maria, da Bardalone (Pistoia), geniere 118ª compagnia telegrafisti. I cognomi vengono così rettificati: Fronzaroli.

(2763)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Corato

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1965, numero 32946/7137, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244; 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Mastromauro Isabella, nata in Corato il 30 maggio 1920, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato estesa mq. 300 riportata in catasto alla particella n. 21-*b b* del foglio di mappa n. 76 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con il n. 361-*ter*.

(2772)

Sclassificazione e cessione di suolo tratturale in comune di Goriano Sicoli

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1965, numero 30879/6711, è stato disposto, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244; 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, il trasferimento dal Demanio pubblico dello Stato — ramo tratturi — al Demanio comunale di Goriano Sicoli — ramo strade — della zona demaniale facente parte del tratturo « Celano-Foggia », in Goriano Sicoli, estesa mq. 420, riportata in catasto alla particella *B* del foglio di mappa n. 6 del comune di Goriano Sicoli e nella planimetria tratturale con la lettera *D*.

(2719)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 77

Corso dei cambi del 23 aprile 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,76	624,75	624,81	624,76	624,75	624,74	624,75	624,75	624,74	624,75
$ Can.	579,20	578,40	578,70	578,60	578,05	578,95	578,65	579 —	578,95	578,90
Fr. Sv.	143,76	143,67	143,665	143,63	143,70	143,72	143,64	143,75	143,72	143,70
Kr. D.	90,43	90,40	90,43	90,40	90,30	90,43	90,41	90,45	90,43	90,43
Kr. N.	87,38	87,36	87,40	87,385	87,30	87,39	87,385	87,40	87,38	87,38
Kr Sv.	121,40	121,35	121,36	121,33	121,35	121,40	121,33	121,40	121,40	121,40
Fol.	173,52	173,50	173,53	173,52	173,65	173,50	173,495	173,52	173,50	173,50
Fr. B.	12,58	12,589	12,59	12,59	12,585	12,59	12,589	12,60	12,59	12,59
Franco francese	127,48	127,35	127,42	127,425	127,45	127,47	127,425	127,50	127,47	127,48
Lst.	1747,67	1747,70	1747,40	1747,70	1747,50	1747,60	1748,50	1747,80	1747,60	1747,60
Dm. occ.	157,13	157,16	157,155	157,15	157,12	157,14	157,15	157,12	157,14	157,14
Scell. Austr.	24,18	24,185	24,19	24,1875	24,15	24,18	24,1845	24,18	24,18	24,185
Escudo Port.	21,78	21,78	21,80	21,78	21,80	21,78	21,79	21,78	21,78	21,78

Media dei titoli del 23 aprile 1965

Rendita 5 % 1935	102,15
Redimibile 3,50 % 1934	98,525
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	98 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,60
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,90
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100.10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101,025
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,10

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 aprile 1965

1 Dollaro USA	624,755
1 Dollaro canadese	578,625
1 Franco svizzero	143,635
1 Corona danese	90,405
1 Corona norvegese	87,385
1 Corona svedese	121,33
1 Fiorino olandese	173,507
1 Franco belga	12,589
1 Franco francese	127,425
1 Lira sterlina	1747,60
1 Marco germanico	157,15
1 Scellino austriaco	24,186
1 Escudo Port.	21,785

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Bartolomeo in Galdo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in S. Bartolomeo in Galdo (Benevento), in amministrazione straordinaria.

Nella riunione dell'8 aprile 1965 tenuta dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Bartolomeo in Galdo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in S. Bartolomeo in Galdo (Benevento), il dott. Alberto Cangiano è stato nominato presidente del Comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

(2828)

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Aragona, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Aragona (Agrigento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana in data 9 giugno 1962, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Aragona, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Aragona (Agrigento) e pone la stessa in liquidazione;

Visto il proprio provvedimento in data 29 aprile 1963 col quale l'avv. Federico Di Stefano è stato nominato commissario liquidatore della predetta Cassa;

Considerato che l'avv. Di Stefano ha declinato l'incarico e che occorre pertanto far luogo alla di lui sostituzione;

Dispone:

L'avv. Filippo Pellitteri è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Aragona, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Aragona (Agrigento) con i poteri e le attribuzioni contemplati nelle norme sulla liquidazione coatta indicate nella premessa, in sostituzione dell'avv. Federico Di Stefano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 aprile 1965

Il Governatore: CARLI

(2765)

CONCORSI ED ESAMI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera tecnica dell'Avvocatura dello Stato.

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 aprile 1964, n. 284;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, per la assunzione di quattro agenti tecnici in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria tecnica dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 2.

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) avere compiuto gli studi di istruzione elementare;

B) possedere la patente di guida per autoveicoli appartenenti almeno alla categoria *C*;

C) aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a trentaquattro anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) a 37 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatri fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

4) a 40 anni:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per coloro già colpiti dalle abrogate leggi razziali, nei confronti dei quali però, non viene computato agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938, e il 9 agosto 1944;

c) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

5) a 55 anni: ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539; per gli invalidi per servizio di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità riportate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A*) allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B*) del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

6) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

D) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

E) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

F) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;

G) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce;

H) avere adempiuto agli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso a norma dell'articolo 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè possono parteciparvi a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico

coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto dell'Avvocato generale dello Stato.

Art. 3.

Le domande di ammissione indirizzate all'Avvocatura generale dello Stato, Segreteria generale, redatte su carta da bollo e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, Segreteria generale, entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *b*) del precedente art. 2, dovranno indicare, al fine della ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) gli estremi della patente automobilistica almeno di categoria « C » di cui sono in possesso, con l'indicazione altresì della data in cui la stessa è stata conseguita e dell'uso per cui e stata rilasciata;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

m) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Alla domanda debbono allegarsi tutti i titoli validi a dimostrare il possesso di particolari cognizioni ed esperienze pratiche di meccanica automobilistica o guida di autoveicoli, nonchè tutti i documenti che, a giudizio dell'ispirante, possano costituire titoli valutabili ai fini del concorso e, cioè, attestazioni su eventuali servizi prestati alle dipendenze di Amministrazioni, Enti pubblici e privati, titoli di studio posseduti oltre quello minimo necessario per accedere al concorso, certificati attestanti la frequenza di corsi vari, copia del foglio matricolare militare, da cui risulti il servizio eventualmente reso nelle forze armate, ecc.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate all'Avvocatura generale dello Stato, dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'Avvocatura generale dello Stato.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 27 della legge 5 aprile 1964, n. 284.

La Commissione, previa determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione ai titoli dal medesimo prodotti.

Art. 6.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana della lunghezza non inferiore a 15 righe a stampa.

La prova di idoneità tecnica consisterà nella guida di una automobile per un periodo di tempo non inferiore a dieci minuti.

Saranno invitati a sostenere le suddette prove i candidati cui sarà stato attribuito, nella valutazione dei titoli, un punteggio utile per l'iscrizione nella graduatoria degli idonei.

Le prove medesime non si intenderanno superate se non si è riportata almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Art. 7.

La prova pratica di scrittura sotto dettato avrà luogo in Roma nei locali e nel giorno che saranno successivamente stabiliti.

Del luogo e del giorno della prova pratica suddetta sarà data comunicazione ai candidati ammessi, al recapito da essi indicato nella domanda, al quale esclusivamente saranno, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzati gli avvisi, senza carico di ulteriori ricerche. Tali avvisi saranno spediti non meno di 15 giorni prima dell'inizio della prova: della data e del luogo di svolgimento della prova pratica verrà data notizia nel medesimo termine anche nella *Gazzetta Ufficiale*.

I concorrenti che avranno superato la predetta prova pratica, saranno ammessi a sostenere quella di idoneità tecnica.

L'ammissione a quest'ultima verrà comunicata agli interessati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla

Per essere ammessi a sostenere le menzionate prove i concorrenti dovranno essere muniti della patente di guida indicata al punto *B*) dell'art. 2 del presente bando, conseguita in data anteriore alla scadenza del termine di cui al precedente art. 3, primo comma.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla Commissione esaminatrice ai titoli posseduti dai candidati e dalla media dei voti da essi riportati nella prova pratica di scrittura sotto dettato e in quella di idoneità tecnica.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste all'art. 5, comma quarto, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

I concorrenti che siano risultati idonei debbono far pervenire alla segreteria generale dell'Avvocatura dello Stato entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme e attestanti il possesso degli eventuali titoli, che diano diritto a precedenza o a preferenza nella nomina in base alle vigenti disposizioni.

Art. 10.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto dell'Avvocatura generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono far pervenire alla segreteria generale dell'Avvocatura dello Stato, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale o copia autenticata, nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, attestante il possesso del prescritto titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre, altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra o assimilati e gli invalidi per servizio debbono produrre un certificato medico contenente, ai termini dell'art. 6, n. 3 delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

h) certificato rilasciato dalla competente prefettura e attestante il conseguimento, in data anteriore alla scadenza del termine di cui al precedente art. 3 primo comma della patente di guida per autoveicoli appartenenti almeno alla categoria « C ».

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*), *g*) e *h*) nonchè una copia integrale dello stato matricolare in bollo.

Art. 12.

I documenti che perverranno alla segreteria generale della Avvocatura dello Stato oltre il termine stabilito dal precedente art. 11 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) e *h*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso

Le firme apposte sui documenti, che i candidati sono tenuti a presentare, non sono soggette a legalizzazione ad eccezione delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso però essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 13.

Per lo svolgimento dei lavori della Commissione saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 14.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di agente tecnico.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

A coloro, tra i vincitori stessi, che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova gli agenti tecnici in prova, se riconosciuti idonei dal Comitato del personale saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato per altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 6 febbraio 1965

L'Avvocato generale: ZAPPALÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1965
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 229

ALLEGATO

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta da bollo

All'Avvocatura generale dello Stato -
Segreteria generale. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (Provincia di . . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . (Provincia di . . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, per l'assunzione di quattro agenti tecnici in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria tecnica dell'Avvocatura dello Stato indetto con decreto dell'Avvocato generale dello Stato del . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (1) . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . , (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

4) non ha riportato condanne penali, (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso . in data . ..
6) è in possesso della patente di guida per autoveicoli appartenenti alla categoria . .,
7) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente .,
8) è disposto in caso di nomina a raggiungere la sede che gli sarà assegnata;
9) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni .
10) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione o non e stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Allega i sottoindicati documenti . . . .

(data) . . . . .

(firma) . . . . .

(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per la prova pratica di scrittura sotto dettato ed ogni altra eventuale comunicazione . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(2532)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso fra artisti italiani per i bozzetti di una moneta d'argento commemorativa a celebrazione del 7° Centenario della nascita di Dante Alighieri.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 2 aprile 1958, relativo alle caratteristiche e al contingente della nuova moneta d'argento;

Visto il regio decreto 29 gennaio 1905, con il quale è stata istituita la Commissione permanente tecnico-artistico monetaria, avente lo scopo di esaminare i tipi delle nuove monete metalliche nazionali ed i relativi conii e di pronunziarsi su ogni altro argomento affine o attinente la monetazione, allo scopo di mantenere intatte le tradizioni artistico monetarie nazionali;

Considerata la particolare rilevanza del 7° Centenario della nascita di Dante Alighieri;

Ritenuto opportuno che anche la Zecca dello Stato partecipi in forma ufficiale alle manifestazioni di omaggio al Poeta con l'emissione di una moneta d'argento commemorativa;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso fra artisti italiani per i bozzetti (recto e verso) di una moneta d'argento commemorativa a celebrazione del 7° Centenario della nascita di Dante Alighieri.

Art. 2.

I bozzetti di cui all'art. 1 dovranno raffigurare per il recto, l'effigie di Dante e la scritta « REPUBBLICA ITALIANA » e, per il verso, una allegoria dell'opera dantesca con le scritte « L. 500 » e « 1965 ».

Art. 3.

Ai fini del presente concorso i concorrenti dovranno presentare modelli in gesso o fusioni in bronzo, di diametro non superiore a cm. 18 corredati da una breve nota esplicativa. Tali lavori dovranno pervenire — in plico sigillato a spese e rischio dei concorrenti — alla Direzione della Zecca in Roma, via Principe Umberto n. 4, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il plico dovrà contenere anche una busta chiusa con l'indicazione del nome, cognome e residenza dell'autore.

Art. 4.

La Commissione permanente tecnico-artistico monetaria esaminerà i modelli ed assegnerà agli autori di quelli ritenuti migliori i seguenti premi:

1) n. 2 primi premi di L. 500.000 ciascuno, uno per il recto ed uno per il verso;

2) n. 2 secondi premi di L. 300.000 ciascuno, uno per il recto ed uno per il verso;

3) n. 2 terzi premi di L. 150.000 ciascuno, uno per il recto ed uno per il verso.

Art. 5.

I sei modelli premiati diverranno proprietà della Zecca, che pertanto, potrà liberamente utilizzarli.

Art. 6.

I lavori non premiati dovranno essere ritirati, a cura degli interessati, nel termine di un anno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del giudizio della Commissione; trascorso tale termine saranno distrutti a cura della Direzione della Zecca.

Art. 7.

La spesa occorrente farà carico al capitolo 2191/5 del corrente esercizio finanziario, relativo alle spese di esercizio della Zecca.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 aprile 1965

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1965
Registro n. 10, *foglio n.* 328. — VENTURA SIGNORETTI

(2853)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Potenza.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1404 del 2 aprile 1965, pubblicato nei modi di legge, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Bella, Lagonegro, Rionero in Vulture, Ripacandida e Tolve;

Considerato che il dott. Leonida Leone presidente della Commissione predetta, per esigenze di servizio, non può partecipare alle operazioni del concorso in questione;

Ritenuto, pertanto, di dover modificare la composizione della Commissione di cui trattasi;

Vista la nota n. 300.XII.3818.1.64.C del 3 aprile 1965, con la quale il Ministero della sanità designa quale presidente della Commissione giudicatrice il dott. Guido Coletta, direttore di divisione in servizio presso il predetto Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Guido Coletta, direttore di divisione del Ministero della sanità, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso in premessa specificato, in sostituzione del dott. Leonida Leone.

Le prove di esame avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Potenza, addì 9 aprile 1965

Il medico provinciale: CHIMIENTI

(2659)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PERUGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Perugia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3787 in data 31 luglio 1964, con il quale venne bandito un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Perugia al 30 novembre 1963;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formata secondo l'ordine delle votazioni;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Uccelli Giangaleazzo . . . . . punti 63,606 su 120
2. Boccolini Ettore . . . . . . » 62,075 »
3. Teza Franco . . . . » 61,889 »
4. Panti Giancarlo . . . . . . » 61,266 »
5. Conocchia Luigi . . . . . » 61,010 »
6. Graziani Tommaso . . . . . » 60,501 »
7. Manfroni Umberto . . . . . » 60,356 »
8. Panti Marcello . . . . . » 60,000 »
9. Rubini Giuseppe . . . . . . » 59,390 »
10. Bottoloni Novello . . . . . . » 58,793 »
11. Tonti Dario . . . . . » 58,699 »
12. Resta Marco . . . . » 58,486 »
13. Costantini Bruno . . . . . . » 58,180 »
14. Pirri Sante . . . . . » 57,658 »
15. Bendini Nazzareno . . . . » 57,635 »
16. Panzanelli Fratoni Luigi . . . . » 57,544 »
17. Ambrogi Dante . . . . » 57,430 »
18. Pucci Gerardo . . . . . . » 56,656 »
19. Pierini Origine . . . . » 56,569 »
20. Guancioli Anna Maria Clara . . . » 56,200 »
21. Rulli Paolo . . . . . » 56,066 »
22. Mantova Salvatore . . . . . » 55,888 »
23. Rambotti Giovanni . . . . . » 55,229 »
24. Zuccari Filippo Maria . . . . . » 55,098 »
25. Vitalesta Giovanni . . . . . » 55,010 »
26. Lalli Silvano . . . . . . punti 54,708 su 120
27. Vergallo Leonardo . . . . . » 54,691 »
28. Stefanetti Mario . . . . . . » 54,588 »
29. Parlanti Fausto . . . . . . » 54,575 »
30. Naninato Emilio . . . . . . » 53,579 »
31. Rossi Carmelo . . . . . . » 53,562 »
32. Savino Donato . . . . . . » 53,530 »
33. Pampanelli Giuliano . . . . . » 53,310 »
34. Scatena Giovanni . . . . . . » 53,083 »
35. De Santis Luigi . . . . . . » 52,898 »
36. Ederli Luigi . . . . » 52,486 »
37. Castricchi Giangaleazzo . . . . » 52,016 »
38. Rizzo Felice Carmelo . . . . . » 51,765 »
39. Stanca Donato . . . . . . » 50,800 »
40. Paglione Mario . . . . . . » 50,303 »
41. Cerio Giovambattista . . . . . » 50,040 »
42. Rivosecchi Renato . . . . . » 49,020 »
43. Papaianni Francesco . . . . . » 48,801 »
44. Palermi Franco . . . . . . » 48,308 »
45. Lini Franco . . . . » 43,639 »
46. Mancini Claudio . . . . . . » 43,000 »

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Perugia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Perugia, addì 5 aprile 1965

Il medico provinciale: SIGGIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1665 in pari data, col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso a posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Perugia al 30 novembre 1963;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno segnate, comprese nel bando di concorso di cui alle premesse:

1) Uccelli Giangaleazzo: Perugia (condotta di Ponte San Giovanni);
2) Boccolini Ettore: Sigillo (condotta unica);
3) Panti Giancarlo: Passignano (condotta di Castelgirone);
4) Conocchia Luigi: Castelritaldi (condotta unica);
5) Graziani Tommaso: Castiglione del Lago (condotta di Vaiano);
6) Panti Marcello: Umbertide (condotta di Preggio);
7) Rubini Giuseppe: Cascia - zona ovest (2ª condotta);
8) Tonti Dario: Monte S. M. Tiberina (condotta di Lippiano);
9) Resta Marco: Norcia (condotta di Castelluccio).

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Perugia e, per otto giorni consecutivi agli albi della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Perugia, addì 5 aprile 1965

Il medico provinciale: SIGGIA

(2586)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.